

## LA RIFORMA PROCESSUALE E IL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Relatore:

dott. Mario BARBUTO

presidente di sezione del Tribunale di Torino

Sommario: 1. L'incertezza di questi mesi: quattro teorie – 2. I dati normativi concernenti la separazione – 3. La riforma del 1987 della legge-divorzio del 1970 – 4. La novella n. 353 del 1990 – 5. Tentativi di individuazione del procedimento più corretto – 6. La prassi torinese – 7. Altro corollario della prassi torinese: il ricorso generico – 8. Obiezioni a ciascuna delle diverse soluzioni teoriche.

### 1. L'incertezza di questi mesi: quattro teorie.

In questi mesi di iniziale applicazione del “nuovo rito” è largamente dibattuto in tutti i Tribunali civili un problema interpretativo dagli intuibili riflessi operativi: se le nuove norme sulla fase introduttiva della causa si applichino (o comunque incidano) nel procedimento di separazione giudiziale fra coniugi ex art. 706 e segg. c.p.c. e nel procedimento di divorzio ex lege n. 898/70, i quali – come è noto – rientrano in una delle Nove eccezioni della “riserva di collegialità” e risultano rilevanti dalla “novella” solo a tal fine.

Si tratta di un problema che, a quanto mi risulta, è ancora lontano da una soluzione, se per soluzione si intende una prassi unanime o dominante che sia in qualche modo accettabile sul piano dogmatico. Esistono in proposito numerose soluzioni operative, che si possono sintetizzare in quattro “filoni”, oscillanti fra una tesi per così dire “innovativa” ad una di tipo tradizionalista o “conservatrice”.

a) Applicazione tout court degli artt. 163 e segg. c.p.c. (come novellati dalla riforma del 1990) anche al ricorso introduttivo della fase presidenziale.

b) Applicazione a entrambi i procedimenti (separazione e divorzio) dell'art. 4 legge n. 898/70, come novellato con legge n. 74/87, che prevede una disciplina parzialmente (ma non totalmente) coincidente con l'art. 163 c.p.c., ma priva dell'avvertenza ex n. 7 del predetto articolo.

c) Continuazione nella applicazione integrale degli artt. 706 e segg. c.p.c. (“vecchio rito”), sul presupposto della “specialità” del procedimento di separazione, sia rispetto alle norme generali del codice di rito sia rispetto alle norme speciali sul divorzio.

d) Applicazione parziale delle nuove norme novellate della fase introduttiva della causa solo a partire dal momento della designazione del Giudice Istruttore da parte del Presidente.

Ho svolto fino al 31 dicembre 1995, a Torino, le funzioni di presidente in una sezione (I-bis) allora competente per le separazioni e sono testimone del lungo dibattito con gli avvocati e con i colleghi (anche di altre città) su tale questione. Le iniziali ragioni di opportunità che mi inducevano ad essere prudente nell'espore la mia opinione in una situazione di fluida incertezza sono venute meno, per cui non mi sottrarrò alla tentazione “di dire la mia”, consapevole dei punti deboli della tesi esposta. Innanzitutto, per i colleghi “non addetti ai lavori”, una utile premessa sui dati normativi da utilizzare per la comprensione delle singole soluzioni operative o teoriche.

### 2. I dati normativi concernenti la separazione.

Il procedimento di separazione giudiziale (e anche consensuale), è disciplinato da norme inserite nel Libro IV del c.p.c. (“Dei procedimenti speciali”).

L’art. 706 c.p.c. dispone:

- a) che la domanda “si propone con ricorso contenente l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata”;
- b) che il presidente “fissa con decreto il giorno della comparizione ... e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto”.

L’art. 107 dispone:

- c) che “i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente”.

L’art. 708 dispone:

- d) che il presidente deve procurare di conciliare i coniugi, dopo averli sentiti prima separatamente e poi congiuntamente;
- e) che, in caso di mancata conciliazione, il presidente:
  - pronunci con ordinanza, anche d’ufficio, “i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole”;
  - nomini il Giudice Istruttore;
  - fissi l’udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice Istruttore.

L’art. 709, per la sola ipotesi di mancata comparizione del convenuto dispone:

- f) che l’ordinanza ex art. 708 sia notificata al convenuto, a cura dell’attore, nel termine perentorio fissato dal presidente stesso.

Null’altro di specifico è contenuto nelle norme, per la verità alquanto laconiche, del codice di rito.

Ciò spiega, per il passato, la creazione di prassi operative difformi da ufficio ad ufficio, in relazione soprattutto ad alcuni problemi pratici, alcuni di sostanza (aventi peraltro incidenza) e altri di mera forma sulle spese di cancelleria.

I principali problemi “di sostanza”:

- se nella fase presidenziale (immediatamente antecedente alla comparizione o anche nel corso della stessa) possa inserirsi la diversa disciplina prevista dall’art. 711 c.p.c., consentendo la c.d. “consensualizzazione della separazione”, con trasformazione del procedimento ex art. 706 in quello previsto dall’art. 711 (quest’ultimo prevede il verbale delle condizioni concordate e sottoscritte dai coniugi e la successiva omologazione con decreto collegiale);
- se la causa debba essere iscritta al ruolo fin dal momento del deposito del ricorso ex art. 706, ovvero successivamente e solo nel caso di passaggio alla fase c.d. “contenziosa” davanti al Giudice Istruttore (con la conseguenza, nel primo caso, delle impossibilità di recuperare le rilevanti spese di cancelleria, qualora il ricorso sia abbandonato o il procedimento si trasformi in “consensuale”);
- se il convenuto possa (o debba) costituirsi con un difensore munito di procura già all’udienza presidenziale, depositando una comparsa di risposta;
- se sia consentita o meno la dichiarazione di contumacia del convenuto non costituito e non comparso (o comparso senza difensore) nella fase presidenziale;
- se il ricorrente possa integrare le sue domande (chiedendo per esempio la pronuncia di addebito a carico dell’altro coniuge o la corresponsione di un assegno per sé) con un atto successivo all’udienza presidenziale ovvero debba avvanzarle tutte già nel ricorso;
- se il convenuto abbia una uguale facoltà (o onere) di depositare una memoria di “replica”, contenente tutte le sue domande, nel momento successivo all’udienza presidenziale.

I principali problemi “di forma”:

- se debbano essere osservati i termini a comparire previsti per le cause ordinarie, sia in relazione all’udienza presidenziale sia in relazione alla udienza davanti al Giudice Istruttore;
- se sia consentito imporre, con l’ordinanza presidenziale, il deposito di memorie “integrative” e di “replica” in previsione dell’udienza davanti al Giudice Istruttore;

– se sia consentito stabilire termini a carico delle parti, ordinatori e perentori, per compiere tutte le predette attività (iscrizione della causa a ruolo, costituzione in causa, deposito di memorie).

Nel tribunale di Torino si è consolidata negli anni una prassi (consacrata da vecchi “timbri” tralatici) – una sorta di “diritto vivente” – da tutti ritenuta “consuetudinariamente” cogente e vincolante, sia pure con l’ironico commento che si trattava di un procedimento speciale “di rito sabuado”. Fino a maggio del 1995 è stato utilizzato un “timbro presidenziale”, che segnava il passaggio dalla fase camerale alla fase contenziosa, del seguente tenore:

“Nomina Giudice Istruttore della causa il Dott. \*, davanti al quale rimette le parti per l’udienza del \* ore 9; Ordina alla parte ricorrente di iscrivere la causa a ruolo ed integrare le proprie deduzioni entro il termine di giorni 10 prima dell’udienza come sopra fissata con carico alla controparte di replicare nei 5 giorni prima dell’udienza fissata; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al P.M.” (e, in caso di ordinanza “riservata“, alle parti).

Dal suo contenuto è facile desumere quale soluzione sia stata data a Torino, nel recente passato, a gran parte dei problemi accennati.

### 3. La riforma del 1987 della legge-divorzio del 1970.

Come è noto la legge 6 marzo 1987 n. 74, che ha riformato la legge-divorzio n. 898/70, ha creato seri problemi in ordine alla sopravvivenza delle prassi giudiziarie consolidate sulle norme codicistiche.

Quanto alla fase di introduzione della causa, l’art. 4 della legge n. 898/70 (che nella sua formula originaria era armonicamente modellata sull’art. 706 c.p.c.: “La domanda... si propone con ricorso contenente l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata“) ha subito una importante modificazione.

L’art. 4 dispone ora:

a) che la domanda “si propone con ricorso”, che deve contenere (fra l’altro):

– “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda ... con le relative conclusioni”;

– “l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi”;

b) che il presidente “fissa con decreto ..., nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell’udienza di comparizione ... e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto”, con il rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163-bis, ridotti alla metà;

c) che i coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente;

d) che il presidente deve procurare di conciliare i coniugi, dopo averli sentiti prima separatamente e poi congiuntamente;

e) che, in caso di mancata conciliazione, il presidente:

– pronuncia con ordinanza, anche d’ufficio, “i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole;

– nomina il Giudice Istruttore;

– fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice Istruttore.

È da segnalare che la disposizione relativa alla notifica dell’ordinanza presidenziale, prima presente al penultimo comma dell’art. 4 [“L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al Giudice Istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero” (di tenore identico all’art. 709 c.p.c.)] è misteriosamente scomparsa nel novellato art. 4, e seguito dalla riforma del 1987.

Balzava evidente, all’epoca, il parallelismo fra le due procedure quasi gemelle, che ha fatto emergere la tesi di una previsione normativa – speciale – di un unico e solo *modus procedendi*, sia

per il divorzio sia per la separazione, con implicito superamento (o addirittura abrogazione) degli artt. 706 e segg. c.p.c..

Chiave interpretativa di tale tesi è l'art. 23 della legge n. 74 del 1987 che dispone l'applicabilità anche "ai giudizi di separazione personale" delle "regole di cui all'art. 4", con la pilatesca formula "in quanto compatibili", ma con il preannuncio di una futura (e fosse divesa) disciplina normativa connessa "all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile".

Negli uffici giudiziari sono nate prassi diverse: chi ha ritenuto i due procedimenti di natura diversa ed ha continuato ad applicare il doppio regime; chi ha ritenuto compatibili ai giudizi di separazione le c.d. regole del divorzio ed ha applicato ai primi il regime previsto per il divorzio; chi ha "inventato" prassi miste, attingendo regole procedurali ora dall'uno ora dall'altro regime.

#### 4. La novella n. 353 del 1990.

Siamo alla "rivoluzione" del 30 aprile 1995, conseguente alla novella n. 353/90 (e successive modificazioni del 1995).

Come è noto la fase introduttiva della causa è stata fortemente innovata, con la codificazione del principio della discovery immediata e della completa impostazione della causa fin dalle battute iniziali, con le conseguenti preclusioni e decadenze.

Espressioni significative di tali principi sono:

- a) l'innovazione contenuta nel (novellato) art. 163 n. 7 c.p.c. che impone all'attore di inserire nell'atto di citazione "l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 (novellato) ... con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 (novellato)",
- b) la nuova formulazione dell'art. 166, che impone al convenuto di costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, depositando la comparsa di risposta di cui all'art. 167;
- c) la nuova formulazione dell'art. 167, che per la comparsa di risposta prevede:
  - la proposizione di tutte le difese del convenuto;
  - una presa di posizione da parte del convenuto sui fatti posti dall'attore e fondamento della domanda;
  - l'indicazione da parte del convenuto dei mezzi di prova di cui intende valersi e dei documenti offerti in comunicazione;
  - la proposizione della eventuale domanda riconvenzionale, a pena di decadenza;
- d) la nuova disciplina della "udienza di prima comparizione" ex art. 180 (novellato), riservata alla verifica della regolarità del contraddittorio e alla integrazione (eventuale) delle difese del convenuto;
- e) la nuova disciplina della "prima udienza di trattazione" ex art. 183 (novellato e rinovellato), riservato:
  - all'interrogatorio libero delle parti e, quando la causa lo consenta, al tentativo di conciliazione;
  - alla eventuale richiesta di chiarimenti da parte del giudice;
  - all'esercizio dello ius variandi da parte di attore e convenuto in relazione alle loro conclusioni;
  - alla fase preparatoria per la pronuncia dei provvedimenti istruttori ex art. 184.

#### 5. Tentativi di individuazione del procedimento più corretto.

Tali essendo le norme, variegata essendo le posizioni della dottrina, ciascun Tribunale ha tentato di costruire un proprio procedimento pragmatico, utilizzando i diversi elementi offerti del sistema e sposando l'una o l'altra tesi dogmatica.

Devo alla diligenza del collega Paolo Prat (attuale presidente, insieme con Marina Ponzetto, della neo-costituita Sez. VIII del Tribunale di Torino, avente competenza esclusiva per il diritto di famiglia) una preziosa ricerca sulle prassi di altri uffici e una sintetica rassegna delle tesi di dottrina sul problema.

Mi limito a ricordare la c.d. “prassi ambrosiana”, che diverge da quella “sabauda” fin dalla fase iniziale, cioè dalla fissazione dell’udienza presidenziale.

Nel Decreto del presidente sono già contenuti in nuce tutti i presupposti teorici condivisi dai colleghi milanesi, fondati evidentemente sulla tesi (peraltro corretta in via generale) che atto di citazione e ricorso sono in ogni caso modalità equivalenti di introduzione di una lite giudiziaria: l’applicazione della novella processuale del 1990 alla fase introduttiva del procedimento per separazione giudiziale.

Dal timbro del Decreto risulta che il presidente, nel fissare l’udienza di comparizione ex art. 708 c.p.c.;

- Invita il resistente (rectius: il convenuto) a costituirsi, con l’assistenza di un legale, almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata, nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.;
- Avverte il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui all’art. 167 c.p.c.;
- Avverte il convenuto che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia.

## 6. La prassi torinese.

Ricordo che la prassi torinese è (e continua ad essere anche per il 1996) quella tradizionale.

Sembra che tale prassi risalga addirittura ad una Circolare del Guardasigilli del 29 aprile 1942 n. 2700 (riportata da Andrioli, Commento al codice di procedura civile, vol. IV, 1964, pag. 331), che distingue nettamente la fase presidenziale “precontenziosa”, dalla fase successiva “ordinaria” davanti al Giudice Istruttore (innescata, questa, da un invito, impartito dal presidente, all’attore per integrare le deduzioni e al convenuto per depositare la comparsa di risposta).

Il modello tradizionale di Decreto di fissazione dell’udienza presidenziale in uso a Torino, contiene, a differenza di quello milanese, solo l’invito alle parti a comparire davanti al Presidente, con l’ordine al ricorrente di notificare alla controparte il ricorso ed il pedissequo decreto entro una certa data nel rispetto, peraltro non sempre rigoroso, dei termini ex art. 163-bis ridotti a metà; null’altro di rilevante.

Naturalmente la scelta per così dire “asettica” fatta a Torino nella prima fase, rende più difficile la soluzione del problema successivo, connesso al passaggio dalla fase “precontenziosa” e quella “ordinaria”; a Milano tale problema non si pone, configurandosi la seconda fase come mera prosecuzione della prima.

Non intendo fare il tifo per il sistema torinese né criticare quello milanese (che è sistema non condiviso da Mandrioli, Il rito ambrosiano nei giudizi di separazione e divorzio, in Famiglia e diritto, 1994, 215, e da Tommaseo, Nuovo rito civile e procedimenti di separazione e di divorzio, in Famiglia e diritto, 1994, 565; ma condiviso da Salvaneschi, La novella del codice di rito e la fase introduttiva dei procedimenti di separazione e divorzio, in Corriere giuridico, 1995, 746; ricordo che altri autori hanno affrontato il medesimo problema con soluzioni parzialmente divergenti e fra questi, Di Benedetto, Giudizi civili introdotti con ricorso nella disciplina della novella, in Documenti Giustizia, settembre 1995, 1309; D’Ascola, Relazione al seminario C.S.M. del settembre 1995).

Voglio solo informare i colleghi che il difficile problema del “passaggio di fase” è stato discusso a Torino in riunioni e convegni, con opinioni anche dissenzienti. Alla fine i colleghi della VIII Sezione hanno deciso di adottare una prassi unitaria da cui è scaturito il seguente modello di

Ordinanza presidenziale (in uso solo da poche settimane, non ancora consacrato in un “timbro” e soggetto a possibili “aggiustamenti”).

“Il Presidente:

- Nomina Giudice Istruttore il Dott. \*, davanti al quale rimette le parti per l’udienza del \*, ai sensi dell’art. 180 c.p.c.;
- Assegna alla parte ricorrente termine sono ad almeno 60 giorni prima dell’udienza di cui sopra per notificare alla controparte memoria integrativa contenente l’avvertimento di cui all’art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.;
- Avverte la controparte che ha l’onere di costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell’udienza di cui sopra”:

L’ordinanza ha una variante nel caso in cui il convenuto non sia comparso:

- “Manda al ricorrente di notificare alla controparte il presente provvedimento entro il termine come sopra assegnatogli”.

In caso di costituzione di entrambi i coniugi davanti al Presidente, anziché disporre la “notifica” della memoria integrativa contenente l’avvertimento ex art. 163 n. 7, se ne dispone il Deposito in Cancelleria (ed in tal caso i 20 giorni sono riservati alle controdeduzioni, pena le decadenze).

Da tale scelta, frutto di compromesso fra chi affermava che l’invito ex art. 163 n. 7 andava rivolto al convenuto direttamente dal Presidente e chi invece riteneva che fosse un dovere o onere di parte, scaturiscono alcuni corollari di facile intuizione:

- che l’Ordinanza è di identico tenore sia per il procedimento di separazione che per quello di divorzio (essendo la sua ratio fondata sulla recente riforma del codice di rito);
- che la formale costituzione del convenuto, tramite procura al difensore e deposito di comparsa, non è ritenuta obbligatoria nella fase presidenziale, anche se ritenuta ammissibile (con la conseguenza che il convenuto può validamente comparire davanti al presidente senza difensore o con la sua mera assistenza informale come è prassi consolidata);
- che la prima udienza davanti al Giudice Istruttore, immediatamente dopo la fase presidenziale, è quella ex art. 180 c.p.c., e non quella ex art. 183 (con la conseguenza che le parti non devono nuovamente comparire personalmente);
- che le norme del nuovo rito trovano applicazione davanti al Giudice Istruttore dalla prima udienza ex art. 180 in poi (con la conseguenza che operano le preclusioni istruttorie e di merito, come in qualunque altro procedimento, salvo il principio della ammissibilità, anche d’ufficio, di nuove prove per la tutela dell’interesse della prole minorenni);
- che la disciplina della fase decisoria trova fondamento nei novellati artt. 189, 190 e 275 c.p.c. (al pari di qualunque altra causa “riservata” al Collegio).

## 7. Altro corollario della prassi torinese: il ricorso generico.

Volendo ricondurre la nuova prassi torinese ad una scelta di campo fra le quattro tesi radicali esposte all’inizio, si può trarre la conclusione che si tratta di una evidente “soluzione di compromesso”, che considera applicabili le norme del “nuovo rito” solo dal momento finale, quasi di chiusura, della fase presidenziale c.d. “precontenziosa”; fase che sostanzialmente esce indenne dalla riforma del 1990-95.

Corollario ulteriore di tale scelta – che è nel contempo una delle ragioni della ritenuta inapplicabilità alla fase presidenziale della recente riforma processuale – è la possibilità di redigere ricorsi per separazione di tipo “generico”, contenenti la semplice “esposizione dei fatti sui quali la domanda si fonda”, in ossequio all’art. 706 c.p.c., (anche in forma laconica e telegrafica) senza indicare gli “specifici elementi di prova” e neppure “gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”

(come prescrivono l'art. 163 n. 4 e, sia pure con parole diverse; l'art. 4 lett. d) della legge n. 898/70, novellato nel 1987).

Tale scelta si fonda sulla ratio del ricorso per separazione, che non ha come unico scopo:

- né la vocatio in ius finalizzato ad instaurare una lite, bensì ha lo scopo (anche e in prevalenza) di sollecitare un intervento conciliatore del presidente per salvare l'unità della famiglia da una crisi transitoria;
- né l'editio actionis finalizzato ad impostare un contraddittorio per una causa giudiziale dagli elementi tipici e pre-definiti (come avviene nel divorzio, in cui è indispensabile che il ricorrente indichi quale delle 11 o più ipotesi di cui all'art. 2, legge n. 898/70 intende avvalersi, al fine di consentire al convenuto di opporsi o difendersi), bensì ha lo scopo di portare a conoscenza del Presidente e della controparte una sola (e normativamente generica) ipotesi: l'asserita intollerabilità della prosecuzione della convivenza o l'asserito grave pregiudizio della prole anche per fatti incolpevoli o indipendenti dalla volontà dell'uno o dell'altro (come dispone l'art. 151, primo comma, c.c.).

## 8. Obiezioni a ciascuna delle diverse soluzioni teoriche.

A questo punto diventa chiaro il complesso delle obiezioni opponibili a ciascuna delle ipotesi teoriche esposte all'inizio.

a) Applicazione tout court degli artt. 163 e segg. c.p.c. al ricorso per separazione.

Gli effetti pratici sono:

- intuibile pregiudizio per la possibilità di riconciliazione dei coniugi o anche di semplice separazione consensuale, in conseguenza alla inopportunità discovery dei fatti (talvolta odiosi se messi per iscritto e pubblicizzati) e dei mezzi di prova (si pensi alla deduzione di una prova testimoniale diretta a provare, per esempio, l'adulterio della moglie, sempre negato, mediante indicazione come testi dei parenti della stessa, che innescerebbe un meccanismo di polemiche familiari non più ricucibili);
- obbligatorietà di inserire l'avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c. (non si sa bene se nel ricorso o nel decreto di convocazione del Presidente), con intuibili conseguenze negative sulla effettiva difesa del convenuto, intenzionato a riconciliarsi, a perdonare o farsi perdonare gli eventuali comportamenti colpevoli e quindi, a non rivolgersi ad un avvocato;
- necessità di prevedere un procedimento presidenziale "in contumacia", che la legge non disciplina e non contempla e che è del tutto anomalo in una fase non necessariamente litigiosa.

b) Applicazione integrale dell'art. 4 legge n. 898/70, in tema di divorzio, che prevede una disciplina parzialmente somigliante all'art. 163 c.p.c., ma priva dell'avvertenza ex n. 7.

Gli effetti pratici sono:

- ritenere tout court abrogato l'art. 706 c.p.c. (che prevede un più sintetico e generico atto introduttivo);
- attribuire una discutibile (e non da tutti condivisa) interpretazione all'art. 23 della legge n. 74/87, il quale dispone: "Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano in quanto compatibili, le regole di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della presente legge".

c) Continuazione della applicazione integrale degli artt. 706 e segg. c.p.c. ("vecchio rito"), sul presupposto della "specialità" del procedimento.

L'effetto pratico è che la riforma del 1990, entrata in vigore il 2 maggio 1995, non si applica in alcun modo alle cause di "nuovo rito" in materia di separazione; il che mi sembra francamente troppo, ingiustificato e insostenibile (per esempio per la fase decisoria in cui risulta abolita l'udienza collegiale di assegnazione a sentenza).

d) Applicazione parziale del nuovo regime processuale solo a partire dall'ordinanza di nomina del Giudice Istruttore.

A me sembra la soluzione più ragionevole e meno traumatica, che non si sottrae però ad alcune serie obiezioni:

– l'introduzione delle importanti e gravose innovazioni previste dagli artt. 163 e segg. c.p.c. nella c.d. "memoria integrativa" del ricorrente (da equiparare all'atto della citazione) e nella "memoria di replica" della controparte (da equiparare alla comparsa di risposta), che sono creazioni della prassi, non espressamente previste dalle norme (contemplate da una vecchia circolare ministeriale del 1942);

– il semplice spostamento dei problemi connessi alla inopportuna discovery davanti al Giudice Istruttore, pregiudicando seriamente le possibilità di riconciliazione o di separazione consensuale davanti a lui nella fase successiva alla "prima" udienza;

– la necessità di doversi "inventare" termini e scadenze non espressamente previste dalle norme (per esempio, il termine a comparire davanti al Giudice Istruttore, per il quale esiste un problema di coordinamento fra i 20 giorni assegnati al convenuto ex art. 166 c.p.c., i termini dimezzati rispetto all'art. 163-bis previsti dall'art. 4 della legge n. 898/70 a l'assenza di ogni termine nel codice di rito in tema di separazione).

Dal momento che le separazioni si discutono ogni giorno, mentre le soluzioni dei problemi teorici esigono tempo, mi sembra opportuno che ciascun Tribunale si preoccupi di scegliere comunque una strada coerente ed unitaria, confrontandosi però con gli altri uffici.

"Metodo del dibattito immediato"

– Predisposizione di una "lista di questioni (5–10) in apposito opuscolo distribuito ai partecipanti.

– Commento breve e separato di ciascuna questione (5-10 minuti) con dibattito immediato (per 10-15 minuti).

Schema delle questioni anticipate da Oberto

a) Applicazione (o meno) al procedimento di separazione giudiziale delle regole dettate per il procedimento di divorzio.

b) Applicazione (o meno, o in che misura) ai ricorsi introduttivi dei procedimenti di separazione giudiziale e di divorzio delle regole previste dal c.p.c. in tema di atto di citazione.

c) Come e quando va iscritta la causa a ruolo.

d) Come e quando deve costituirsi il convenuto.

e) Se, come e quando operino le preclusioni a carico delle parti.

f) Se, come e quando (oltre che da chi) vada inserito l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c..